



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO

DECRETO N° /2022

IL PRESIDENTE

Rilevato che il D.L. n. 228/21 conv. in L. 15/2022 ha prorogato il termine allo svolgimento delle udienze da remoto solo fino al 30 aprile 2022;

Rilevato che la disciplina della trattazione della causa ritorna ad essere a regime (**dal 2 maggio**) quella già prevista dagli art. 33 e 34 del d.lgs. 546/1992 caratterizzata dalla camera di consiglio (regola generale) e dalla pubblica udienza su impulso di parte, in presenza.

Rilevato che **dal 2 maggio 2022** le udienze a distanza (UAD) si svolgeranno in base alle modalità stabilite dall'art. 16 D.L. 119/18 come modificato dal Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34 art. 135 che prevede:

*“La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **può essere richiesta dalle parti processuali** nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (...). I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza”;*

Rilevato che il comma 2 del cit. art. 135 sostituisce integralmente il comma 4 dell'art. 16 del D.L. n. 119/18 relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'udienza a distanza sia pubblica che in camera di consiglio, per cui occorre far riferimento, ai fini della interpretazione della citata disposizione solamente a tale ultima norma;

Rilevato che il collegamento da remoto potrebbe essere richiesto esclusivamente dalle parti processuali fino all'emissione dell'avviso di trattazione non dal giudice e solo in tal caso la possibilità dell'UAD viene estesa anche ai segretari e ai giudici.

Rilevato che non è più prevista la decisione sulla base degli atti per cui le modalità di decisione sono ridotte a due (pubblica udienza in presenza o a distanza e decisione in camera di consiglio ove non sia richiesta la pubblica udienza);

Considerata la situazione logistica di Nuoro – priva di collegamenti con mezzi pubblici di trasporto (treni o aerei) - in rapporto alla sua composizione – formata da giudici provenienti dalla Toscana, dal Lazio e dalla Campania – e quindi valutato concreto il rischio (già verificatosi in plurime occasioni) di dovere provvedere ad horas alla sostituzione dei giudici impossibilitati a raggiungere la sede d'udienza per la mancanza di collegamenti;

Ritenuto che lo svolgimento del processo mediante ad UAD sia tale da garantire la funzionalità minima della Commissione nuorese;

Ritenuto necessario modificare il calendario delle udienze, prevedendo una udienza mensile aggiuntiva destinata solo alla trattazione da remoto,

DETERMINA

1. **l'udienza a distanza** potrà essere sempre autorizzata, in ragione della sola richiesta di parte, senza necessità di accettazione di controparte;
 - a. L'istanza di partecipazione alla udienza "da remoto" deve essere depositata "prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31, comma 2, D. Lgs. 546/92" (comunicazione a cura della segreteria della data di trattazione, almeno 30 gg. prima);
 - b. Se l'istanza viene presentata dopo che è stato già fatto l'avviso di trattazione, non prevedendo la norma alcuna ipotesi di nullità/inefficacia dell'istanza, né qualificando il termine come perentorio o a pena di decadenza, è facoltà del Presidente del Collegio disporre l'udienza a distanza, in tal caso differendo la trattazione all'udienza calendarizzata allo scopo;
 - c. Nel caso di udienza a distanza, tutte le parti e i componenti del collegio saranno collegati da remoto, mentre il Segretario dovrà garantire il collegamento dall'aula d'udienza;
 - d. È comunque consentita **l'udienza a distanza "mista"** (cioè con almeno una delle parti o dei componenti del collegio giudicante in presenza);
2. Nel caso di **udienza in presenza** tutto il collegio giudicante dovrà essere presente in Commissione, unitamente al Segretario.
3. **Il collegamento da remoto è la forma ordinaria di trattazione dei procedimenti in camera di consiglio;**

4. I procedimenti per i quali era stata chiesta la trattazione in pubblica udienza a distanza durante il regime emergenziale e rinviate a data successiva al 2 maggio 2022 saranno svolte nella forma dell'UAD;
5. Al fine di potere programmare tutta l'udienza a distanza in base alle sole richieste delle parti, gli Uffici finanziari o gli Enti impositori potranno già, preventivamente, specificare le modalità di svolgimento dell'udienza – in presenza o a distanza – per tutte le cause concernenti i rispettivi Uffici, anche a modifica delle precedenti richieste;

A tal fine si provvederà a modificare il calendario, in modo da prevedere, oltre che le udienze in presenza già calendarizzate, altra udienza mensile dedicata alla trattazione "a distanza" dei processi per cui sia stata fatta istanza di trattazione in pubblica udienza nelle seguenti date:

I sezione	II sezione
15/06/2022	28/06/2022
20/07/2022	26/07/2022
21/09/2022	18/10/2022
16/11/2022	29/11/2022

Si comunichi a tutti i magistrati in servizio presso la CTP di Nuoro, al Presidente della CTR Sardegna, al Direttore della CTP Sardegna e ai segretari di sezione.

Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate Sardegna, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione Sardegna, agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e ai Consulenti del lavoro della Sardegna, al Garante del Contribuente per la Sardegna.

venerdì 22 aprile 2022

Il Presidente
Dott. Armando Mammone